



SWISS NURSE LEADERS

Statuti

Versione presente: Approvato dall'assemblea generale ordinaria del 22 maggio 2025. Entra in vigore con effetto immediato.

Modifica parziale 22 maggio 2025 (Art. 6, Art. 8-12)

Modifica parziale 17 novembre 2023 (art. 2, art. 4, art. 5, art. 12, art. 14bis)

Modifica parziale: 18 novembre 2022 (art. 3)

Nuova versione dello statuto: 20 aprile 2022

Nuova versione dello statuto: 9 maggio 2003; modifiche parziali: 20 ottobre 2011, 22 agosto 2014, 12 novembre 2015 e 20 aprile 2022.

Prima versione degli statuti: Assemblea fondatrice del 12 aprile 1984;

Emendamento parziale: 8 novembre 1991

Fa fede la versione tedesca.

nome e sede

Articolo 1

¹ Con il nome di Swiss Nurse Leaders è stata costituita un'associazione non orientata al profitto e politicamente indipendente ai sensi dell'art. 60 ff ZGB.

² L'Associazione avrà la sua sede legale nel luogo in cui si trova il Segretariato Centrale.

Scopo

Articolo 2

¹ L'associazione mira a promuovere e sviluppare la leadership e il management in ambito infermieristico e rappresenta gli interessi dei quadri e dei responsabili nel settore. Sostiene i soci nell'esercizio e nello sviluppo delle proprie funzioni, nello sviluppo e nella realizzazione di innovazioni in particolare mediante offerte formative e di network.

² L'Associazione:

- È l'associazione dei quadri in cure infermieristiche;
- Promuove e sviluppa la leadership e la gestione in ambito infermieristico ed è il principale interlocutore per le questioni ad esse correlate; Assume un ruolo esemplare; Offre ai soci eventi formativi in materia;
- Crea reti all'interno e all'esterno dell'associazione, a livello locale, cantonale e nazionale;
- Esercita la propria influenza a livello politico per sostenere e posizionare in modo ottimale i quadri dirigenti a tutti i livelli di responsabilità;
- Promuove le cure centrate sulla persona in un contesto interprofessionale;
- Sostiene i propri membri in particolare nelle aree di leadership e gestione, nell'impostazione di setting clinici ottimali, nello sviluppo di processi e progetti;
- Promuove l'innovazione ed esercita un'influenza conseguente sulla strategia, sulla politica e le attività di lobbying nel sistema sanitario.
- Promuove un'ampia diversità di ruoli di leadership in tutti i contesti di cura
- Supporta i membri nel loro ruolo esemplare.

³ L'associazione può assumere altri compiti in ottemperanza allo scopo dell'associazione.

Membri

Articolo 3

Principio / Categorie di membri

¹ In linea di principio, l'associazione è aperta a infermieri diplomati che occupano una posizione quadro nei servizi infermieristici all'interno di un'organizzazione o che rappresentano il servizio infermieristico in un organo strategico (ad esempio: consiglio di amministrazione, consiglio di fondazione).

² Sono ammesse nell'associazione le seguenti categorie di membri:

- a) Membri attivi (con diritto di voto)
 - Categoria Seniors: quadri responsabili di diversi reparti o settori e/o con la responsabilità finale /strategica del servizio infermieristico.
 - Categoria Juniors: quadri responsabili di un reparto o di un settore /primo livello in un ruolo gestionale
- b) Membri passivi (senza diritto di voto)
 - Categoria membri passivi (alunni, simpatizzanti, istituzioni di membri attivi, altre organizzazioni, ecc.)
 - categoria membri onorari

³ Le quote associative individuali saranno determinate dall'Assemblea Generale.

Membri attivi

⁴ L'iscrizione attiva è fondamentalmente un'iscrizione personale. La fattura per le quote associative viene inviata ai membri.

⁵ Il Comitato Centrale decide riguardo all'ammissione dei membri attivi.

⁶ Il richiedente può ricorrere contro la decisione di non ammissione come membro attivo. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dal rifiuto di ammissione alla Presidenza all'attenzione della prossima Assemblea Generale ordinaria.

⁷ Dopo la loro ammissione a Swiss Nurse Leaders, i membri attivi possono diventare automaticamente membri di un'altra associazione e possono usufruire dei servizi secondo accordo tra le due associazioni. Swiss Nurse Leaders informa espressamente i suoi membri riguardo all'adesione complementare vincolata al consenso da parte dei singoli membri alla trasmissione dei propri dati.

Cessazione

Articolo 4

¹ La qualità di membro termina con le dimissioni dall'Associazione, la cessazione della funzione secondo l'art. 3 del presente statuto, l'esclusione secondo l'art. 5 del presente statuto e in caso di decesso.

² Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La quota associativa è dovuta pro rata (per semestre) fino al momento in cui si comunica l'uscita. Non è prevista in alcun caso la restituzione di quote associative già versate.

Espulsione

Articolo 5

¹ I membri che non adempiono ai loro obblighi verso l'Associazione o in caso di violazione degli stessi, come il mancato pagamento della quota associativa, saranno espulsi dal Comitato Centrale. L'avviso di espulsione deve essere dato per iscritto, indicandone i motivi.

^{1bis} Soci che non hanno pagato la quota associativa e non sono più reperibili, dopo 6 mesi dall'ultimo contatto sono espulsi dal Comitato centrale. È possibile associarsi di nuovo.

² Ogni membro può ricorrere contro l'espulsione dall'Associazione secondo il cpv.1. Le ragioni del ricorso devono essere presentate per iscritto alla Presidenza entro 30 giorni dal ricevimento della decisione per essere sottoposte all'attenzione della prossima Assemblea Generale ordinaria.

Soci passivi e onorari

Articolo 6

¹ Gli ex membri attivi che non rientrano più nei requisiti dell'art. 3 comma 1 di questi statuti, così come altre persone o organizzazioni, possono richiedere l'adesione passiva. Essi pagheranno una quota associativa ridotta, che sarà determinata dall'assemblea generale.

² L'adesione passiva è raccomandata per le istituzioni in cui i membri attivi prestano attività. Come tali, pagano un contributo proporzionale alle dimensioni dell'istituzione, che è determinato dall'Assemblea Generale.

³ Su richiesta del Comitato Centrale, l'Assemblea Generale eleggerà membri onorari che hanno reso servizi eccezionali all'associazione. I membri onorari sono esenti dal versamento della quota associativa.

⁴ I membri onorari e le istituzioni/persone giuridiche non possono essere eletti a cariche dell'Associazione.

⁵ I membri passivi e i membri onorari non hanno diritto di voto. Sono esclusi i membri del Comitato, che hanno diritto di voto in virtù della loro carica.

Organi

Articolo 7

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Centrale
- Segretariato Generale
- i revisori dei conti.

² Ulteriori disposizioni sull'organizzazione dell'associazione possono essere stabilite in modo più dettagliato in un regolamento organizzativo.

assemblea generale

Articolo 8

Convocazione e tenuta:

¹ L'assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato Centrale o su richiesta di almeno un quinto dei membri. La riunione è convocata per iscritto tramite lettera o e-mail. L'assemblea generale può essere tenuta fisicamente, virtualmente, in modo ibrido o per corrispondenza.

² L'assemblea generale è presieduta dalla presidenza o in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato Centrale.

³ Le mozioni all'assemblea generale devono essere presentate alla Presidenza dell'associazione non più tardi di 40 giorni prima dell'assemblea generale. Ogni assemblea generale debitamente convocata è atta a deliberare. Tutti i membri attivi partecipanti hanno diritto di voto.

⁴ Le risoluzioni dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza semplice dei voti validi espressi ad eccezione di quanto contemplato negli art. 16 e 17 del presente statuto.

⁵ Nelle votazioni decide la maggioranza assoluta nel primo scrutinio e la maggioranza relativa negli scrutini successivi. In caso di parità, la mozione è respinta.

Doveri dell'assemblea generale

Articolo 9

L'assemblea generale decide sui seguenti punti:

- Approvazione del rapporto annuale, dei conti e del bilancio
- Approvazione della strategia
- Approvazione degli obiettivi annuali del Comitato Centrale (Discarico del Comitato Centrale)
- Determinazione dell'importo delle quote associative
- Elezione del Comitato Centrale, della Presidenza, che può essere composto da un massimo di tre persone (co-presidenza) e dei revisori dei conti
- Decisione sui ricorsi riguardanti l'ammissione e l'esclusione di membri
- Decisione sull'adesione o fusione con altre organizzazioni
- Risoluzione sulle modifiche agli statuti dell'associazione
- Nomina di membri onorari
- Risoluzione sullo scioglimento dell'associazione e l'utilizzo di eventuali beni rimanenti

Comitato Centrale: composizione, durata del mandato, adozione di risoluzioni

Articolo 10

Composizione

¹ Di regola, il Comitato Centrale è composto da 8 a 12 membri. Se necessario, l'assemblea generale può eleggere più di 12 membri del Comitato. I membri del Comitato rappresentano, se possibile, le regioni e allo stesso tempo le aree specialistiche di cure acute, psichiatria, KJFF (bambino/adolescente/famiglia/donna), cure a lungo termine, riabilitazione, cure e assistenza a domicilio, ecc. Se le aree specialistiche non sono rappresentate dalle regioni, i rappresentanti corrispondenti possono anche essere eletti nel Comitato. Il Comitato Centrale è composto in ogni momento da almeno 2/3 di membri attivi. Per i membri del Comitato centrale è previsto un limite di età stabilito dal Comitato stesso.

² A meno che lo Statuto non disponga diversamente, il Comitato Centrale si autocostituisce.

Durata del mandato:

³ Il mandato dei membri del Comitato Centrale è di quattro anni. La rielezione è possibile.

Risoluzione:

⁴ Ogni membro del Comitato Centrale ha diritto ad un voto. Per l'adozione delle risoluzioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto della presidenza e, in assenza della presidenza, prevale il voto del(la) vicepresidente. Se la presidenza è composta da più persone (co-presidenza), in caso di parità di voti è necessario il consenso di tutti.

⁵ Le riunioni o le delibere del Comitato Centrale possono essere tenute fisicamente, virtualmente, in modo ibrido o per iscritto.

Comitato Centrale: compiti; diritti di firma

Articolo 11

Compiti:

¹ Il comitato centrale è responsabile della gestione strategica dell'associazione. Esso rappresenta gli interessi generali dell'Associazione in conformità con gli statuti. Ha tutti i poteri non espressamente riservati ad un altro organo.

² In particolare, è responsabile dei seguenti compiti:

- Gestione strategica e monitoraggio delle attività generali dell'associazione
- Sviluppo e rafforzamento dell'associazione
- Sviluppare una strategia da presentare all'assemblea generale per poi implementarla attivamente.
- Rafforzare il contatto fra i membri con diversi mezzi e in diversi contesti
- Coordinamento, moderazione e conduzione dei gruppi tematici
- Scambio regolare con i gruppi secondo l'art. 14.
- Ulteriore definizione dei criteri di adesione
- Rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi
- Preparazione, convocazione e svolgimento dell'assemblea generale dei membri
- Esecuzione delle risoluzioni dell'assemblea generale
- Ammissione ed esclusione di membri
- Elaborazione del mansionario per il Segretario generale
- Nomina del Segretario generale o dei Segretari generali in co-direzione
- Revisione delle prestazioni del Segretario generale o dei Segretari generali in co-direzione nell'esercizio delle sue o loro funzioni
- Delega di compiti, competenze e mandati di rappresentanza al Segretario generale o ai Segretari generali in co-direzione.
- Emettere e modificare i regolamenti, in particolare i regolamenti organizzativi
- Conclusione di contratti e convenzioni
- Redigere dichiarazioni, per esempio nell'ambito delle procedure di consultazione
- Redazione di dichiarazioni politiche
- Comunicazione interna ed esterna, compresa l'implementazione di un concetto di comunicazione e di gestione del Community Management
- Nominare individui, gruppi di lavoro e commissioni per occuparsi di singoli compiti o progetti.
- Contabilità e controllo

Diritti di firma:

² I membri del Comitato Centrale firmano collettivamente a due. Il Comitato Centrale può anche concedere il diritto di firma ad altre persone.

Segreteria centrale

Articolo 12

¹ Il Comitato Centrale istituisce un segretariato per la gestione degli affari amministrativi. L'ufficio è diretto da un segretario generale o di due Segretari generali in co-direzione.

² La Segreteria centrale è responsabile del supporto professionale, organizzativo e amministrativo degli organi dell'Associazione. In accordo con il Comitato centrale, rappresenta gli interessi dell'Associazione nei confronti dei suoi

membri e all'esterno. Prepara ed esegue gli affari e le delibere del comitato centrale.

³ In particolare, è responsabile dei seguenti compiti:

- Salvaguardare e proteggere gli interessi dell'associazione
- Gestione economica degli affari dell'associazione
- Attuazione di mandati e svolgimento delle attività dell'Associazione
- Supervisione degli organi dell'associazione (assemblea generale, comitato centrale e revisori)
- Sostegno ai membri del Comitato centrale, della Presidenza e dei titolari di mandato
- Attuazione il concetto di comunicazione e gestione del Community Management e assicurare lo scambio di informazioni
- Punto di riferimento per membri, associazioni e organizzazioni partner
- Organizzazione e direzione delle manifestazioni formative e di network nell'attività di riferimento dell'associazione;
- Rappresentare la politica dell'associazione, come stabilito dal Comitato Centrale, nei confronti dei membri e all'esterno
- Rappresentare gli interessi dei membri nei confronti del Comitato Centrale e, di conseguenza, sviluppare offerte per i membri, le associazioni e le organizzazioni partner
- Identificare e contribuire alle tendenze della politica sanitaria, delle associazioni e progettare attivamente insieme alla Presidenza e il Comitato Centrale

⁴ Il Segretario generale o i Segretari generali in co-direzione partecipano alle riunioni del comitato centrale con un ruolo consultivo. La regolamentazione dettagliata dei compiti e del funzionamento del Segretariato Centrale è stabilita nel regolamento organizzativo.

Revisori dei conti

Articolo 13

¹ L'assemblea generale nomina un revisore su proposta del Comitato Centrale. Questo compito può essere svolto da un ufficio fiduciario o da altri professionisti.

² I revisori dei conti controllano i conti annuali da sottoporre all'assemblea generale. Il mandato è di quattro anni. La rielezione è possibile.

Gruppi

Articolo 14

¹ I membri possono formare gruppi regionali, sovraregionali o tematici con lo scopo di svolgere i loro compiti all'interno dell'associazione a livello locale, cantonale o nazionale.

² I membri dei gruppi devono essere obbligatoriamente membri dell'associazione.

³ I gruppi esercitano influenza sulla politica sanitaria e organizzano e assicurano lo scambio tra i membri. Si occupano dell'ulteriore sviluppo della rete di membri e promuovono l'integrazione degli juniors nell'associazione.

⁴ I gruppi possono utilizzare il logo e parti del sito web dell'associazione. L'aspetto grafico formale è vincolante.

⁵ I gruppi sono obbligati a rappresentare gli interessi dell'associazione. Supportano il comitato centrale e informano costantemente la Presidenza sulle loro attività. Le questioni di importanza nazionale e/o di politica dell'Associazione sono trattate in accordo con il comitato centrale.

Dati personali e protezione dei dati

Art.14 bis

¹ I soci sono tenuti a compilare il modulo di associazione con i dati personali completi e corretti e a comunicare alla segreteria centrale eventuali cambiamenti.

² La segreteria centrale provvede all'elaborazione dei dati forniti in modo sicuro e conforme alle norme.

³ Fotografie di manifestazioni ed eventi pubblici possono essere pubblicate sul sito web di Swiss Nurse Leaders.

⁴ Ogni socio può chiedere alla segreteria centrale in qualsiasi momento la cancellazione della foto in cui risulta riconoscibile.

Passività

Articolo 15

Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli obblighi dell'associazione. La responsabilità personale dei membri e dei gruppi regionali per gli obblighi dell'associazione è esclusa. L'associazione non è responsabile delle responsabilità dei gruppi ai sensi dell'Art. 14.

Modifica degli statuti

Articolo 16

Le proposte di modifica degli statuti possono essere presentate dal comitato centrale o da almeno un quinto dei membri attivi. Gli emendamenti agli statuti richiedono una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi in un'assemblea generale.

Scioglimento / Liquidazione

Articolo 17

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale straordinaria alla quale partecipino almeno i due terzi di tutti i membri. La risoluzione per sciogliere l'Associazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri con diritto di voto presenti. Se meno di due terzi dei membri partecipano alla riunione, sarà convocata una seconda assemblea generale che potrà risolvere anche se meno di due terzi dei membri sono presenti. La risoluzione per sciogliere l'Associazione deve ricevere la maggioranza dei voti dei membri presenti a questa riunione.

L'ultima assemblea generale deciderà anche, con lo stesso quorum della risoluzione di scioglimento, sull'uso di eventuali beni rimanenti, che devono essere destinati a un'organizzazione con lo stesso scopo o con scopo analogo.

Anno commerciale

Articolo 18

L'anno finanziario equivale all'anno solare.

Disposizioni finali

Articolo 19

In caso di ambiguità nell'interpretazione degli statuti, la versione originale in lingua tedesca è giuridicamente vincolante.

Giurisdizione:

Il foro competente è quello della sede dell'associazione.

